



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero elettrico

Modifica dell'8 giugno 2023

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo svizzero elettrico, allegato ai decreti del Consiglio federale del 15 settembre 2020 e del 9 maggio 2022¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 5b

Adeguamento dei salari effettivi

1. I salari effettivi di tutti i lavoratori assoggettati alla CCL registrano un aumento generale dei salari AVS dello 2 %.
2. Inoltre, i datori di lavoro distribuiscono tra i lavoratori assoggettati alla CCL lo 0,5 % della massa salariale AVS dell'azienda (data di riferimento: 31.12.2022) a titolo di aumento salariale individuale.

Per il resto, l'appendice 5b (salari minimi ai sensi dell'articolo 17 CCL) rimane invariata.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° ottobre 2022, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 5b del CCL.

¹ FF 2020 6489; 2022 1169

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2023.

8 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr